Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 29 del 4 febbraio 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 4 febbraio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1963

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1962, n. 24.
Modifiche ed integrazioni allo statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 1 del 1° gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 15 febbraio 1960, n. 6, secondo il testo allegato alla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 dicembre 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

ALLEGATO *A*

Modifiche ed integrazioni allo statuto del Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

Art. 1.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di previdenza e di quiescenza di cui ai regolamenti organici del personale delle Casse, nelle forme e con le modalità e limiti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento.

Il Fondo provvede, altresì, alla gestione di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli venga conferita dalla legge o da deliberazione della Cassa, approvata dalla Giunta regionale.

Il personale di ruolo del Fondo è ammesso a fruire delle prestazioni previste per il personale di ruolo delle Casse. I contributi dovuti sono quelli previsti dall'art. 11 ».

Art. 2.

E' aggiunto il seguente art. 4 *bis*:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Casse, alla concessione:

a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;

b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile, e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso d'interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto *b*) dell'art. 11 ».

Art. 3.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;

b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale;

c) sui bilanci preventivi e consuntivi;

d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;

e) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonchè sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;

f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;

g) sull'acquisto, sull'alienazione o sulla permuta dei beni immobili, nonchè sull'eventuale trasformazione dei beni predetti;

h) sui compensi e gettoni di presenza al presidente, al vicepresidente ed ai consiglieri di amministrazione, nonchè al presidente ed ai membri del collegio sindacale;

i) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive;

l) sulle domande per la concessione delle prestazioni di previdenza e di quiescenza, nonchè di piccoli prestiti e dei mutui quinquennali e decennali;

m) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;

n) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento.

Le deliberazioni di cui ai punti *c*), *e*), *g*), *i*) ed *m*) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Art. 4.

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Fondo;

b) convoca il Consiglio di amministrazione;

c) formula l'ordine del giorno concernente le riunioni e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) sovraintende alla organizzazione ed all'attività dei servizi del Fondo;

e) firma gli atti ed i documenti compresi quelli che comportano impegni per il Fondo;

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente ».

Art. 5.

L'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede alle attività di cui ai precedenti artt. 4 e 4 *bis* mediante le seguenti entrate:

a) il contributo del 9 per cento, di cui il 6 per cento a carico delle Casse e il 3 per cento a carico del personale, per la gestione del trattamento di previdenza;

b) il contributo dell'8 per cento a carico delle Casse, per la gestione del trattamento di quiescenza (indennità di anzianità o di licenziamento);

c) il contributo dello 0,75 per cento a carico delle Casse, per le spese di amministrazione;

d) i redditi patrimoniali;

e) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

f) le erogazioni straordinarie delle Casse;

g) le donazioni e i lasciti;

h) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;

i) le somme dovute dalle Casse riguardanti i conti individuali o collettivi di previdenza e di quiescenza a favore del personale di ruolo, nonchè gli interessi legali relativi alle somme stesse;

l) le somme dovute a copertura dei periodi riscattati come servizio utile, secondo le modalità ed i limiti che saranno determinati dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

I contributi a carico delle Casse e del personale sono da applicarsi sull'ammontare lordo del complesso delle retribuzioni corrisposte al personale stesso, con le norme che saranno previste dal regolamento di esecuzione del presente statuto ».

Art. 6.

Il punto *b*) dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« *b*) dalle riserve e dagli accantonamenti previsti dal presente statuto e dal suo regolamento di esecuzione ».

Art. 7.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito, di notoria solidità, operanti nella Regione;

c) in beni immobili;

d) nell'assistenza creditizia a favore del personale di ruolo delle Casse;

e) negli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 8.

L'art. 14 è sostituito dal seguente

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni dello statuto, il Consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione di prestiti indicati nell'art. 4 *bis*. da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ».

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1962, n. **13.**

Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della Provincia di Trento per l'anno 1956, che in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di Cassa*:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1955 . .	L.	1.028.771.235
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1956	»	2.775.519.151
	L.	3.804.290.386
Totale pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1956	»	2.905.184.665
Fondo di cassa al 31 dicembre 1956 a debito del Cassiere provinciale	L.	899.105.721

2) *Gestione finanziaria*:

a) gestione di competenza:

Entrate di competenza .	L.	2.956.181.183		
Uscite di competenza .	»	3.296.072.911		
Passività sulla gestione di competenza . . .			L.	339.891.728

b) gestione dei residui degli esercizi precedenti:

Avanzo di cassa al 1° gennaio 1956	L.	1.028.771.235		
Residui attivi al 31 dicembre 1956	»	547.018.989		
Totale delle attività .	L.	1.575.790.224		
Residui passivi al 31 dicembre 1956 . . .	»	967.486.204		
Differenza attiva			L.	608.304.020
Avanzo d'amministrazione a fine esercizio 1956			L.	268.412.292

3) *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L.	4.606.087.086
Totale delle passività	»	2.119.879.564
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1956	L.	2.486.207.522

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1956 da riportare nel bilancio 1957, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi

Avanzo cassa al 31 dicembre 1956 . .	L.	899.105.721		
Residui attivi delle gestioni 1955 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1956 . .	»	345.756.145		
Residui attivi dell'esercizio 1956 . . .	»	381.924.876		
			L.	1.626.786.742

Residui passivi

Residui passivi delle gestioni 1955 e retro rimasti da pagare .	L.	253.228.678		
Residui passivi dell'esercizio 1956 . . .	»	1.105.145.772		
			L.	1.358.374.450

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 24 dicembre 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 22 novembre 1962, n. **31.**

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della Provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 2 *dell'*8 *gennaio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della Provincia, approvato con proprio decreto n. 26 di data 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1962, registro 1, foglio 19;

Vista l'opportunità di modificare gli articoli 27 e 29 ed allegato *A*) del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2938 di data 9 novembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 27 del Regolamento predetto è sostituito dal seguente:

« Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata una indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa d'acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio) ecc., nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 9 HP. (Fiat 500, 600, 750 Bianchina, ecc.)	L. 28 al chilometro
b) per le automobili oltre i 9 HP. (Dauphine, Austin, Anglia, Appia, Giulietta, Fiat 1100, 1200, 1300, ecc.)	L. 33 al chilometro
c) per motocicli e motoscooter fino a 125 cc.	L. 12 al chilometro

d) per motocicli e motoscooter oltre 125 cc. L. 14 al chilometro

Tali indennità sono suscettibili di variazioni nel tempo, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 2.

L'art. 29 è sostituito dal seguente:

« La concessione di usare la propria autovettura per viaggi nell'interesse dell'Amministrazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione da sottoporre alla Segreteria generale:

a) patente di guida;

b) atto dal quale risulti l'effettiva proprietà dei veicoli;

c) polizza speciale comprendente assicurazione infortuni per il funzionario od agente proprietario e guidatore del veicolo, e per R. C. comprese le persone trasportate, con i massimali indicati nell'allegato *A*);

d) dichiarazione del dipendente dalla quale risulti che l'Amministrazione provinciale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo di proprietà del dipendente stesso ».

Art. 3.

L'allegato *A*) è sostituito dal seguente:

Massimale minimo richiesto per l'assicurazione delle autovetture di funzionari o noleggiatori esterni:

1) Responsabilità civile:

a) Catastrofe	L. 50.000.000	comprese le persone trasportate
b) per persona	» 20.000.000	
c) per danni a cose o ad animali di terzi	» 5.000.000	

2) Infortuni al Guidatore:

a) lire 5.000.000 in caso di morte;

b) lire 7.000.000 in caso di invalidità permanente;

c) lire 2.400 giornaliere, in caso di invalidità temporanea.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 22 novembre 1962

Il Presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Atti della provincia di Trento, registro n. 1, foglio n. 23. — MONACO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 1962, n. 143.

Modifica dell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, contenente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 3 *del* 15 *gennaio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con la quale sono state dettate norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1959, registro n. 4, foglio n. 366;

Considerata l'opportunità di modificare il secondo comma dell'art. 24 del sopra richiamato regolamento di esecuzione al fine di consentire che la graduatoria prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sia approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego e non dopo l'accertamento della sussistenza dei medesimi come è previsto attualmente;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare le opportune modifiche al richiamato regolamento di esecuzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 4 settembre 1962;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 24 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54, è sostituito con il seguente:

« La graduatoria prevista dall'art. 7 del testo unico è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati dalla Amministrazione a presentare, nel termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso a pena di decadenza:

a) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) il certificato generale del casellario giudiziale;

c) il certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso;

d) gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 settembre 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1963
Registro n. 1, *foglio n.* 58. — MONACO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1963, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 4 *del* 22 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1963, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1963, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 *del* 22 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1963, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 11 aprile 1962, n. 3, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 31 marzo 1963.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 17 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale:
KESSLER

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1963, n. 2.
Disposizioni in materia di finanza locale concernenti il servizio antincendi e modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 *del* 29 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1963 la Cassa regionale antincendi concorre, nelle forme e nelle misure sotto indicate, al finanziamento delle spese occorrenti per la gestione ordinaria dei Corpi volontari regolarmente istituiti a norma della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24:

a) L. 100 annue pro abitante per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale;

b) L. 300 annue pro abitante per i Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti, secondo le risultanze dell'ultimo censimento ufficiale, esclusi i due capoluoghi di provincia;

c) L. 300.000 annue per ogni Corpo volontario regolarmente istituito nei due capoluoghi di provincia;

d) L. 100.000 annue per ogni Corpo volontario regolarmente istituito nei Comuni della regione ad esclusione di Trento e Bolzano;

e) L. 750.000 annue a ciascuno dei seguenti Comuni non capoluogo di provincia, sede di Unione distrettuale, per attrezzature antincendi interessanti il rispettivo distretto: Borgo, Cavalese, Cles, Fondo, Malè, Mezzolombardo, Pergine, Primiero, Riva, Rovereto, Tione, Vigo di Fassa, Malles, Bressanone, Brunico, Egna, Merano, Monguelfo, Silandro, Vipiteno.

I contributi di cui alle lettere *a*, e *b*) del precedente comma vengono erogati dalla Cassa regionale antincendi al Comune interessato che li ripartisce in favore dei Corpi esistenti nel Comune in base alla popolazione residente nel territorio di giurisdizione di ciascun Corpo; quelli di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) vengono erogati dalla Cassa regionale antincendi direttamente ai Corpi interessati, tenendo presente che per i contributi di cui alla lettera *e*) il Corpo interessato è quello avente sede nella frazione capoluogo del Comune sede di Unione distrettuale.

Art. 2

Per l'attuazione del precedente articolo è autorizzata nell'esercizio 1963, a carico della Regione, la spesa di L. 145 milioni, a titolo di ulteriore assegnazione alla Cassa regionale antincendi.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un fondo di uguale ammontare per il finanziamento delle spese straordinarie dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. Tale fondo viene erogato dalle Giunte provinciali, su proposta della rispettiva Unione provinciale e sentita la Sezione provinciale del Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi.

Art. 4.

Per l'attuazione del precedente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1963, la spesa di L. 55 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5.

Il testo della lettera *c*) dell'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è soppresso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1963, n. 3.

Concessione di una sovvenzione a favore del Comitato tridentino per le celebrazioni del IV Centenario del Concilio di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione di una sovvenzione di L. 50.000.000 a favore del Comitato tridentino per le celebrazioni del IV Centenario del Concilio di Trento, per l'attuazione delle manifestazioni ed iniziative che saranno promosse dal Comitato stesso a celebrazione dello storico avvenimento.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1963, n. 4.

Concessione di un contributo straordinario al comune di Trento per la costruzione di edifici destinati all'assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione al comune di Trento di un contributo straordinario di lire 20 milioni per la costruzione di due casette del Villaggio del Fanciullo «Nostra Signora d'Europa» di Trento.

Art. 2.

Per la liquidazione del contributo di cui al precedente articolo, si osserveranno le norme dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 3.

All'onere di L. 20 milioni derivante dalla presente legge si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1963, n. 5.

Concessione al comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto nazionale di geofisica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la concessione al comune di Castello Tesino, di un contributo straordinario di L. 3.500.000 per la costruzione in località Celado di un osservatorio geomagnetico da destinare agli studi dell'Istituto nazionale di geofisica.

Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1963, n. 6.

Sottoscrizione di una quota di L. 2.500.000 per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere una quota di L. 2.500.000 per l'erezione, a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del Centenario dell'Unità d'Italia.

La liquidazione dell'importo di L. 2.500.000 è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e l'Università di Padova allo scopo di riservare ad uno studente della Regione Trentino-Alto Adige un posto nell'erigendo Collegio universitario.

Art. 2.

All'onere di L. 2.500.000 di cui al precedente articolo si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1963, n. 7.

Modificazioni ed aggiunte alla legge regionale 20 agosto 1959, n. 16.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli Assessori regionali supplenti, ai quali è delegata dal Presidente della Giunta regionale, in modo continuativo, la liquidazione e l'ordinazione di spese, nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione regionale nella stipulazione di contratti assunti nell'interesse della Regione, compete, per la durata della delega, l'indennità di carica fissata per gli Assessori effettivi dall'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, in sostituzione di quella prevista per gli Assessori supplenti.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° agosto 1962 le indennità previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1959, n. 16, sono modificate come segue:

L. 10.000 per viaggi nel territorio della Repubblica;

L. 15.000 per viaggi all'estero.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente ai cap. n. 2 e n. 3 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, che presentano sufficienti disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1963, n. 8.

Erogazione di un contributo straordinario di L. 20 milioni all'« Opera della Provvidenza Sant'Antonio » di Padova.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione all'« Opera della Provvidenza Sant'Antonio » di Padova, istituto per incurabili delle Tre Venezie, di un contributo straordinario di L. 20 milioni per la costruzione di un edificio che dovrà accogliere la terza unità di ricovero per bambini e i relativi servizi. Per la liquidazione del contributo si osserveranno le norme di cui all'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 20 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte con parte delle maggiori attività finanziarie risultanti dalla legge regionale 31 agosto 1962, n. 16, concernente il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1962.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1963, n. 2.

Approvazione del conto consuntivo generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1957.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della Provincia di Trento per l'anno 1957, che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di Cassa*:

Fondo di cassa al 31 dicembre 1956 . . .	L.	899.105.721
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1957	»	3.343.803.258
	L.	4.242.908.979
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'anno 1957	»	3.277.030.453

Fondo di cassa al 31 dicembre 1957 a debito del Cassiere provinciale . . . . L. 965.878.524

2) *Gestione finanziaria:*

a) gestione di competenza:

Entrate di competenza	L.	3.544.146.360
Uscite di competenza	»	3.275.821.580

Attività sulla gestione di competenza . . L. 268.324.780

b) gestione dei residui degli esercizi precedenti:

Avanzo cassa al 1° gennaio 1957	L.	899.105.721
Residui attivi al 31 dicembre 1957	»	665.790.983
Totale delle attività	L.	1.564.896.704
Residui passivi al 31 dicembre 1957	»	1.297.936.638

Differenza attiva . . . L. 266.960.066

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1957 . . . L. 535.284.846

3) *Gestione del patrimonio:*

Totale delle attività	L.	5.060.754.281
Totale delle passività	»	2.193.031.294
Attività patrimoniale netta al 31 dicembre 1963	L.	2.867.722.987

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine esercizio 1957 da riportare nel bilancio 1958, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi

Avanzo cassa al 31 dicembre 1957	L.	965.878.524	
Residui attivi delle gestioni 1956 e retro rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1957	»	409.051.531	
Residui attivi dell'esercizio 1957	»	457.082.554	
			L. 1.832.012.609

Residui passivi

Residui passivi delle gestioni 1956 e retro rimasti da pagare	L.	537.237.270	
Residui passivi dell'esercizio 1957	»	759.490.493	
			L. 1.296.727.763

omissis

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 22 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1963, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1963 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1963, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 15 maggio 1962, n. 5, e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1963.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 13 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1963, n. 2.
Secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 29 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella parte I Entrate del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1962 è istituito il seguente nuovo articolo:

Art. 14-*bis*. — Contributo della Regione ai sensi della legge regionale 22 agosto 1962, n. 14	L.	5.500.000
Totale dell'aumento da apportare all'Entrata	L.	5.500.000

Art. 2.

Nella parte II Uscite del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1962 vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Art. 46. — Spese varie d'ufficio . . L. 400.000

Art. 78. — Incremento artigianato . .	L.	500.000
Art. 87. — Spese per la segnaletica stradale (Legge 15 giugno 1959, n. 393) . .	»	9.000.000
Art. 89. — Spese per l'ufficio per la tutela del paesaggio (Legge provinciale 24 luglio 1957, n. 8)	»	6.000.000
Art. 90. — Fondo per la esecuzione della legge provinciale sulla tutela del paesaggio	»	7.500.000
Art. 91. — Fondo per la demolizione, ostruzione e sgombero di abitazioni . . .	»	4.000.000
Art. 105-*bis*. — Spese per l'assistenza e l'educazione scolastica e professionale a persone colpite da malformazioni congenite e sopravvenute	»	2.800.000
Art. 134. — Spese per l'istituzione di un complesso immobiliare destinato alla istruzione professionale agraria con sperimentazione fruttiviticola compresi gli annessi rustici e le relative scorte nonchè le spese per il miglioramento fondiario	»	15.000.000
Art. 162. — Acquisto area fabbricabile per uffici in Bolzano	»	45.000.000
Totale delle diminuzioni da apportare alle Uscite . .	L.	90.288.000

In aumento:

Art. 29. — Contributi per i corsi di preparazione delle guide alpine e dei maestri di sci	L.	500.000
Art. 59. — Fondo di pronto soccorso per danni causati da eventi di forza maggiore a famiglie di piccoli coltivatori diretti e loro associazioni	»	35.000.000
Art. 60. — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale comprese le spese per la ordinaria manutenzione ed il funzionamento dei convitti per i frequentanti i corsi professionali . .	»	7.750.000
Art. 110. — Contributi ai Patronati scolastici, alle refezioni scolastiche ed alle mense studentesche (Art. 144 legge comunale e provinciale)	»	2.800.000
Art. 142. — Acquisto e manutenzione della attrezzatura per lavori pubblici . . .	»	5.000.000
Art. 144. — Costruzione di rimesse per macchinari stradali	»	4.000.000
Art. 152. — Fondo per l'attuazione della legge urbanistica provinciale (piano provinciale di coordinamento - piani regolatori intercomunali e comunali)	»	17.500.000

Di nuova istituzione:

Art. 46-*bis*. — Fitto locali per la sede del Comitato provinciale Orfani di guerra e per il servizio gestione case di abitazione per lavoratori agricoli	»	488.000
Art. 113-*ter*. — Assegni alle persone affette da cecità dovuti ai sensi della legge regionale 23 agosto 1962, n. 14	»	5.500.000
Art. 162-*bis*. — Aumento capitale S.p.A. Autostrada del Brennero	»	17.250.000
Totale degli aumenti da apportare alle Uscite . .	L.	95.788.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 17 gennaio 1963

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 28 gennaio 1963, n. 3.
Provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 5 febbraio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'Entrata - Tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1962, è introdotta la seguente variazione:

Nuova istituzione:

Art. 6-*bis*. — Assegnazione da parte della Regione di un fondo per provvidenze a favore dei ciechi civili (art. 8 legge regionale 25 agosto 1962, n. 14)	L.	5.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1962, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *Nuova istituzione*:

Art. 69-*bis*. — Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14)	L.	5.000.000

b) *in diminuzione*:

Art. 47. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso con una riduzione di . .	L.	70.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione	L.	70.000.000

c) *in aumento*:

Art. 14. — Spese varie d'ufficio con un aumento di	L.	5.000.000
Art. 57. — Spese di gestione dell'Ospedale psichiatrico di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 12.000.000 (vedi Entrate artt. 2-20) con un aumento di . .	»	20.000.000

Art. 107. — Spese per consulenze, contributi, concorsi, stralcio piano provinciale e per l'attività informativa inerente all'urbanistica (legge provinciale 7 luglio 1960, n. 8) con un aumento di . . . . L. 5.000.000

Art. 158. — Spese per misure di urgenza contro le malattie infettive del bestiame (articolo 144, lettera c), legge comunale e provinciale) con un aumento di . . . . » 40.000.000

Totale delle variazioni in aumento . . . . . L. 70.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 28 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 28 gennaio 1963, n. 4.

Autorizzazione alla fidejussione per un mutuo di Lire 100.000.000 da assumere dalla Società cooperativa a r. l. « Artigiani Trentini » Trento e contributo per agevolare l'operazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 5 febbraio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata a prestare la fidejussione della Provincia per un mutuo da contrarsi dalla Società Cooperativa a r. l. Artigiani Trentini con un istituto di credito, destinato al potenziamento del servizio consortile per l'acquisto di materie prime a favore degli artigiani della Provincia.

Il mutuo di L. 100.000.000 al tasso del 6,50% avrà la durata di anni 10 e sarà estinto mediante il pagamento di n. 20 semestralità di L. 6.894.511 ciascuna da pagarsi il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a firmare i relativi atti.

Art. 2.

Al fine di agevolare l'operazione di cui alla presente legge, la Provincia interverrà con un contributo annuo di L. 2.000.000

Tale contributo sarà versato in due rate uguali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, direttamente all'Istituto mutuante.

L'importo relativo verrà stanziato nei bilanci della Provincia dal 1963 al 1972.

Art. 3.

Al rischio derivante dalla garanzia di cui all'art. 1 si farà fronte mediante lo stanziamento nei bilanci della Provincia dal 1963 al 1972 della somma di L. 11.789.022 corrispondente alla quota annua di ammortamento del capitale e di interesse dedotto il contributo provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 28 gennaio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 dicembre 1962, n. 150.

Approvazione del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale e dei servizi della Regione Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 del 5 febbraio* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, concernente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione »;

Vista la legge regionale 25 luglio 1962, n. 13 recante « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 »;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 13, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di amministrazione del personale e dei servizi della Regione Trentino-Alto Adige nell'adunanza del 15 novembre 1962;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2013 del 27 dicembre 1962;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale e dei servizi della Regione Trentino-Alto Adige secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 31 dicembre 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige - addì 31 gennaio 1963, *registro n.* 2, *foglio n.* 71 - MONACO

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 lettera c) della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13

Art. 1.

Elettorato attivo e passivo

Per la elezione dei due rappresentanti del personale di cui alla lettera c) dell'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificato dall'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, sono elettori ed eleggibili gli impiegati ed i salariati dell'Amministrazione regionale di tutti i ruoli e carriere, compresi quelli in servizio di prova, nonchè il personale non di ruolo.

Art. 2.

Esclusione dall'elettorato attivo e passivo

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che alla data del decreto di indizione delle elezioni risultino in aspettativa per mandato politico, quelli che siano sospesi dalla qualifica o dal grado in seguito a procedimento disciplinare o sospesi cautelarmente dal servizio. Sono inoltre esclusi dall'elettorato passivo i membri di diritto del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Metodo elettorale

Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

Data delle elezioni

La data delle elezioni è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (parte IV - Personale) trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 5.

Liste elettorali

A cura dell'Ispettorato del personale sono compilate le liste del personale avente diritto al voto, tenuto conto dei casi di esclusione previsti dall'art. 2. Dette liste sono distinte per ciascuna sede di servizio degli elettori interessati ed indicano per ciascuno di essi il nome, il cognome, i titoli accademici, la qualifica ed il gruppo linguistico di appartenenza.

Le liste così compilate sono pubblicate nello stesso Bollettino Ufficiale che riproduce il decreto del Presidente della Giunta regionale che indice le elezioni.

Art. 6.

Seggio elettorale

Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito, entro il decimo giorno antecedente quello di votazione, il seggio unico elettorale per le operazioni di riscontro degli elettori, di spoglio a scrutinio delle schede pervenute.

Il seggio si compone di un presidente, scelto tra i magistrati dell'ordine amministrativo, di otto scrutatori scelti tra gli elettori, uno per ciascun tipo di carriera o di categoria, e di un segretario scelto tra gli impiegati di ruolo della carriera di concetto. Lo scrutatore appartenente alla carriera direttiva assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Il presidente o il vice presidente deve appartenere al gruppo linguistico tedesco.

I componenti del seggio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Segreteria generale della Giunta provvede per la tempestiva comunicazione agli interessati di tale decreto.

Nella composizione del seggio elettorale si terrà conto della consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

Art. 7.

Della votazione

Per la votazione si osservano le norme seguenti:

1) le schede di votazione sono conformi al modello allegato, sono stampate su carta di tipo unico e di identico colore a cura dell'Ispettorato del personale, il quale provvede alla loro autenticazione mediante apposizione di apposito bollo prima della spedizione agli elettori;

2) la spedizione delle schede ai singoli elettori è fatta a cura dell'Ispettorato del personale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai capi dei singoli servizi od uffici ai quali è pure inviato in duplice copia l'elenco nominativo degli elettori interessati. Tale spedizione è fatta non oltre il quinto giorno antecedente quello di votazione.

Una copia dell'elenco, completata delle firme dei singoli elettori in segno di ricevuta della scheda, deve essere immediatamente restituita all'Ispettorato del personale, a cura dei capi dei singoli servizi od uffici;

3) ciascun elettore ha diritto ad un solo voto da esprimersi scrivendo sull'apposito spazio della scheda elettorale il nominativo di un dipendente regionale eleggibile compreso nella lista degli elettori;

4) la scheda votata viene introdotta in una busta priva di qualsiasi indicazione esterna, che sigillata, viene immessa in una seconda busta di formato maggiore, portante l'indirizzo della Presidenza del seggio elettorale presso la Giunta regionale in Trento ed indicante il nome e cognome del mittente nel lato posteriore. La spedizione di tale plico deve essere effettuata non oltre le ore 18 del giorno fissato per la votazione, a mezzo raccomandata. Saranno ammesse allo spoglio soltanto le buste pervenute al seggio entro e non oltre le ore 10 del terzo giorno successivo a quello fissato per la votazione;

5) le operazioni del seggio avranno inizio alle ore otto del terzo giorno successivo a quello fissato per la votazione e proseguiranno fino all'esaurimento; tuttavia il seggio dovrà essere in funzione nelle ore di ufficio anche nei due giorni precedenti per il ricevimento delle buste contenenti le schede di votazione che a cura del presidente dovranno, di giorno in giorno, essere incluse in appositi plichi sigillati e chiusi in armadi metallici fino alle ore otto del giorno fissato per lo spoglio e lo scrutinio;

6) alle ore otto del giorno indicato al numero precedente, il presidente, dopo constatata e fatta constatare la integrità dei sigilli apposti sui plichi contenenti le schede pervenute nei giorni precedenti, dispone l'apertura dei medesimi, nonchè delle buste contenenti le schede pervenute entro le ore dieci del medesimo giorno.

Contemporaneamente incarica due scrutatori per il riscontro dei votanti annotando sulla lista elettorale a fianco di ciascun elettore l'arrivo della rispettiva busta, quindi, assistito da altro scrutatore e dal segretario apre la busta medesima, che viene raccolta a parte, estrae la busta contenente la scheda di votazione e la immette nella apposita urna;

7) alle ore dieci il Presidente dichiara chiusa l'operazione di ricezione, dispone perchè le operazioni indicate al numero precedente proseguano fino al loro completo esaurimento e provvede perchè di tutte le operazioni fin qui compiute ne sia dato atto nel processo verbale compreso il riscontro numerico delle buste pervenute e degli elettori che dalle liste risultano non aver votato;

8) ultimate le operazioni indicate ai numeri precedenti, il presidente fa sgombrare il tavolo di tutte le carte e dispone per le operazioni di spoglio e di scrutinio delle schede contenute nelle urne.

A tal uopo uno scrutatore, preventivamente incaricato estrae successivamente dall'urna ciascuna busta, che viene aperta e la relativa scheda consegnata al presidente, il quale assistito da due scrutatori proclama ad alta voce il nominativo del dipendente votato; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle relative allo stesso dipendente, precedentemente spogliate.

Un quarto scrutatore ed il segretario annotano seperatamente su appositi prospetti il voto ed annunciano il numero dei voti successivamente raggiunti da ciascun dipendente.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda questa non viene registrata ma viene immediatamente vidimata ed unita alle altre precedentemente contestate per essere tutte esaminate dopo ultimato lo spoglio.

Tali operazioni devono essere compiute senza interruzione fino al loro esaurimento;

9) il presidente, uditi gli scrutatori, decide sulla validità delle schede contestate durante lo spoglio, disponendo che quelle ritenute valide vengano unite a quelle contenenti il voto per il medesimo dipendente. Le schede di votazione dichiarate nulle vengono immesse in plico a parte.

Delle operazioni compiute nella giornata viene dato atto nel processo verbale, nel quale vengono pure indicati i voti complessivamente raggiunti da ogni dipendente.

Formata la graduatoria dei dipendenti in ordine decrescente del totale dei voti riscossi da ciascuno dichiara chiuse le operazioni del seggio;

10) assistito dagli scrutatori il presidente forma un plico di tutte le schede spogliate i cui voti sono stati ritenuti regolari e un secondo plico delle schede bianche e di quelle contenenti voti nulli. Provvede a sigillare i due plichi sullo esterno dei quali vi appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori, il segretario e gli elettori presenti che ne facciano richiesta e dispone quindi che i due plichi unitamente al verbale vengano rimessi all'Ispettorato del personale.

Il verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti il seggio, nonchè dagli elettori presenti che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 8.

Validità dei voti e della scheda

La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

b) nelle quali l'elettore ha espresso il voto per più di un dipendente e non sia possibile precisare per quale di essi l'elettore abbia voluto realmente esprimere il proprio voto.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 7 e non portino il bollo di autenticazione;

b) quando non esprimano il voto per alcun impiegato.

Delle schede nulle o di quelle annullate per invalidità del voto ne viene dato atto nel processo verbale.

Art. 9.

Proclamazione degli eletti e loro nomina

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale di scrutinio del seggio elettorale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, proclama l'elezione dei due dipendenti uno per ciascun gruppo linguistico, che abbiano riportato il maggior numero di voti e provvede alla nomina definitiva dei due rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione disponendo per la comunicazione del decreto medesimo agli interessati.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 10.

Surrogazione

I rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione, nominati a sensi dell'articolo precedente, che cessano dal servizio o sono sospesi dalla qualifica o si dimettono dalla carica, vengono sostituiti con le modalità di cui all'articolo precedente dai dipendenti che nella rispettiva graduatoria hanno riportato i maggiori voti dopo il rappresentante da sostituire.

Art. 11.

Onere finanziario

Ai componenti del seggio elettorale spettano i seguenti compensi giornalieri:

Lire 4500 al presidente;

Lire 3000 ai componenti ed al segretario.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvederà con i fondi di cui al cap. 33 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso e con quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

ALLEGATO A

REGIONE AUTONOMA DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Elezione dei due rappresentanti del Personale in seno al Consiglio di Amministrazione del Personale e dei Servizi della Regione Trentino-Alto Adige

per l'anno . . . . . .

L. S.

SCHEDA DI VOTAZIONE

Cognome e nome del candidato prescelto

....

N.B. - Ciascun elettore non può votare più di un nominativo, da scegliersi tra il personale compreso nella lista degli eleggibili.

Visto: *Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 22 febbraio 1963, n. 602.

Approvazione del terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 5 marzo* 1963)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 104 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale il 14 dicembre 1962, concernente il terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1962;

Visto il processo verbale della seduta del giorno 20 dicembre 1962, nella quale il Consiglio regionale ha proceduto all'esame dei capitoli del suddetto provvedimento, nonchè le modificazioni apportatevi in sede di votazione;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detto provvedimento, così come risulta a seguito delle modificazioni apportate dal Consiglio;

Decreta:

E' approvato il terzo provvedimento di variazione al bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1962, quale risulta dagli atti allegati al presente decreto.

Roma, addì 22 febbraio 1963

Il Ministro: TAVIANI

Terzo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

***In aumento*:**

ENTRATA ORDINARIA

Entrate diverse

Cap. n. 18. — Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione, ecc. . . . L. 23.000.000

ENTRATA STRAORDINARIA

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 26/XX - (*di nuova istituzione*): Assegnazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi alle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, a termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11 . . . . . . L. 85.000.

Totale . . . L. 108.000.

TABELLA B

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

Finanze e patrimonio

Fondi di riserva

Cap. n. 51. — Fondo di riserva per spese impreviste . . . . L. 1.48[illegible]

Fondi speciali

Cap. n. 52. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . » 5.000.

Totale . . . L. 6.480.

b) *In aumento*:

SPESA ORDINARIA

Finanze e patrimonio

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1 — Spese per il Consiglio regionale . . . . L. 21.000.

SPESA STRAORDINARIA

Finanze e patrimonio

Spese diverse

Cap. n. 84/bis (*di nuova istituzione*): Sovvenzione straordinaria al Comitato Tridentino per le celebrazioni del IV centenario del Concilio di Trento (legge regionale in corso di promulgazione) . . . L. 50.000.

Cap. n. 85/bis - (*di nuova istituzione*): Concessione al comune di Castello Tesino di un contributo straordinario per la costruzione di un osservatorio geomagnetico per gli studi dell'Istituto nazionale di geofisica » 3.500.

Economia montana e foreste

Economia montana

Cap. n. 114/bis - (*di nuova istituzione*): Contributi a favore delle aziende agricole della provincia di Trento danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, a termini dell'art. 1 della legge 25 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11 . L. 85.000.

Lavori pubblici e trasporti

Trasporti

Cap. n. 140 - Quota di partecipazione al Consorzio per la realizzazione dell'idrovia lago di Garda - laghi di Mantova . . . L. 3.480.

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 163/II - (*di nuova istituzione*): Sottoscrizione di una quota per l'erezione a cura dell'Università di Padova, di un nuovo Collegio universitario a celebrazione del centenario dell'Unità d'Italia (legge in corso di promulgazione) . . . L. 2.500.000

Cap. n. 163/III - (*di nuova istituzione*): Concessione di un contributo straordinario al comune di Trento per la costruzione di edifici destinati all'assistenza (legge regionale in corso di promulgazione) . . . » 20.000.000

Cap. n. 163/IV - (*di nuova istituzione*): Concessione di un contributo straordinario all'« Opera della Provvidenza Sant'Antonio » di Padova, istituto per incurabili delle Tre Venezie (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . » 20.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 175/quater - (*di nuova istituzione*): Contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano per la estensione ai lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoratori a domicilio, dei benefici previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1962, n. 22 . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 210.180.000

c) *Modifiche di denominazione*

Cap. n. 175 - Spesa per la corresponsione ai lavoratori ammalati di silicosi ed asbestosi dei benefici previsti dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, che non possono essere erogati in base alle vigenti disposizioni statali. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 11 settembre 1961, n. 8).

Cap. n. 175-*ter* - Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio. Spese per accertamenti sanitari (legge regionale 25 agosto 1962, n. 14).

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1963, n. 9.

Delega alle Provincie dell'esercizio di funzioni amministrative in materia di lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 12 *marzo* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla legge regionale 30 maggio 1951, n. 3 è delegato, a decorrere dal 1° gennaio 1963, alle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Le Province, nell'esercizio delle funzioni delegate, sono tenute all'osservanza delle norme degli articoli 3, 4, 6 e 7 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3.

Le funzioni attribuite dalla legge sopra citata alla Giunta regionale, all'Assessore regionale dei lavori pubblici e allo Assessorato regionale competente, sono esercitate dalle Giunte provinciali, dagli Assessori provinciali dei lavori pubblici e dagli Assessorati provinciali competenti.

Art. 3.

Le domande di cui all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, devono essere presentate entro il mese di gennaio di ciascun anno, all'Assessorato provinciale dei lavori pubblici.

Art. 4.

Nella esecuzione della presente legge si osservano i programmi di attuazione, contenuti nel piano provinciale di coordinamento e nei piani regolatori generali dei Comuni, secondo l'ordine di precedenza stabilito per l'esecuzione delle opere in essi previste.

Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma annuale delle opere da eseguire. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare, entro 30 giorni, le proprie osservazioni alla Giunta provinciale.

Art. 5.

La Giunta regionale impartisce le direttive generali alle quali le Province devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate. La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi degli enti delegati, in caso di violazione delle norme contenenti la delega, di violazione delle direttive regionali o di persistente inerzia.

La Regione può revocare la delegazione conferita, in caso di gravi violazioni di legge.

Art. 6.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme sull'esercizio della delega o a quelle della legge delegata o alle direttive impartite, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Provincia.

Art. 7.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti delle Province è ammesso ricorso, per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Art. 8.

Norma transitoria

Il programma previsto dall'art. 4 della presente legge, per l'anno 1963, deve essere presentato dalle Provincie alla Regione, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande già presentate alla Regione in base alla legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, e da questa rimesse alle Province secondo la rispettiva competenza.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 marzo 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1963, n. 5.
Assunzione di mutui passivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 12 *marzo* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per l'importo di L. 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963 per la sistemazione e per la straordinaria manutenzione, ivi compresa l'indennità di esproprio, delle strade provinciali.

Art. 2.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per lo importo di L. 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963 per i lavori di sistemazione straordinaria delle strade classificate provinciali a sensi degli articoli 15 e 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la cui spesa beneficia del contributo statale nella misura del settanta per cento.

Art. 3.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per lo importo di L. 78.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963 per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse (art. 3 legge 2 gennaio 1952, n. 10, integrativa della legge 10 agosto 1950, n. 647).

Art. 4.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo di lire 138.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963 per la sistemazione straordinaria di strade provinciali all'interno degli abitati (art. 7 - punto *c* - legge 12 febbraio 1958, n. 126), la cui spesa beneficia del contributo statale del 3,50 per cento ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Art. 5.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per lo importo di L. 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963 per l'attuazione di provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.

Art. 6.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo passivo per lo importo di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1963 per l'acquisto di un immobile da adibire a ricovero per anormali psichici irrecuperabili.

Art. 7.

La Giunta provinciale è autorizzata a stabilire il tasso e le condizioni che risulteranno più convenienti per l'assunzione dei mutui sopra indicati, mutui da estinguersi in non meno di dieci annualità ed in non più di trentacinque.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti predisposti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 negli articoli relativi rispettivamente agli interessi scalari sui mutui passivi ed alle rate di ammortamento dei mutui passivi e, per gli esercizi successivi, con stanziamenti corrispondenti.

Art. 9.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dell'esercizio finanziario 1963, ma potranno essere utilizzati fino a quando, a giudizio della Giunta provinciale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 14 febbraio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1963, n. 6.
Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1963, n. 5, concernente l'assunzione di mutui passivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 12 *marzo* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge provinciale 14 febbraio 1963, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere assunti ad un tasso annuo di interesse non superiore al 7,50 per cento e l'estinzione degli stessi dovrà effettuarsi in un periodo non inferiore ad anni venti ».

Art. 2.

L'art. 8 della legge provinciale 14 febbraio 1963, n. 5, è sostituito dal seguente:

« All'onere annuo massimo di lire 252 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una aliquota dei proventi di cui alla legge statale 31 dicembre 1962, n. 1777, e nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963 e successivi, saranno predisposti, in relazione alle condizioni stabilite nell'articolo precedente i necessari stanziamenti agli articoli concernenti rispettivamente gli interessi scalari e le rate di ammortamento sui mutui passivi ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 4 marzo 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1963, n. 11.

Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 14 *del* 2 *aprile* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice dei posti di medico ed ostetrica condotti è composta:

a) da un funzionario del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata, quale presidente;

b) dal medico provinciale;

c) da due docenti di Università, dei quali uno in clinica o patologia medica e l'altro in clinica chirurgica od ostetrica o primari di ospedale con almeno 100 posti letto;

d) da un medico condotto o un'ostetrica condotta scelti su terna proposta dai Comuni interessati.

La Commissione giudicatrice a posti di veterinario condotto è composta:

a) da un funzionario del gruppo *A* del ruolo dell'Amministrazione regionale di grado non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata quale presidente;

b) dal veterinario provinciale;

c) da un docente universitario;

d) da un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

e) da un veterinario condotto scelto su terna proposta dai Comuni interessati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale.

La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Art. 2.

Nella provincia di Bolzano la composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, così come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Art. 3.

La nomina delle Commissioni di cui all'art. 1 è delegata alle province di Trento e Bolzano.

La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia della sanità, intendendosi sostituiti i funzionari regionali con funzionari provinciali.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi agli organi provinciali in caso di violazione della presente legge o di persistente inerzia.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 24 marzo 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1963, n. 12.

Disposizioni transitorie per il personale provvisorio comunque assunto presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 23 *aprile* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I vigili che — alla data di entrata in vigore della presente legge — prestano provvisoriamente servizio presso i corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano, possono, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, essere ammessi ai concorsi per l'immissione in ruolo, purchè alla data di assunzione in servizio provvisorio non abbiano superato il 30° anno di età.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al corso allievi sottufficiali ed al concorso di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il servizio, comunque prestato presso i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e Bolzano, è computato per intero, nei confronti del personale permanente del servizio regionale antincendi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1963, n. 13.

Modifiche ed integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 23 *aprile* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche e le integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento, approvato con legge regionale 1° maggio 1960, n. 9, secondo il testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

Il termine per le opzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1º maggio 1960, n. 9, è riaperto per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

ALLEGATO A

Modifiche ed integrazioni allo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento.

Art. 1.

L'art. 4 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il Fondo provvede a favore del personale di ruolo alle seguenti prestazioni:

a) pensione agli impiegati cessati dal servizio:

1) dopo 15 anni di effettivo servizio prestato nella Amministrazione camerale, purchè abbiano raggiunto l'età di 55 anni;

2) oppure dopo 20 anni di effettivo servizio camerale, qualunque sia la loro età;

b) pensione nei casi di dispensa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, dopo 15 anni di effettivo servizio, senza limiti di età;

c) pensione di reversibilità ai superstiti del pensionato o pensione indiretta ai superstiti aventi diritto del dipendente con almeno 10 anni di effettivo servizio. In tal caso la misura della pensione sarà proporzionata al servizio secondo i coefficienti previsti dall'art. 5 dello statuto del Fondo;

d) corresponsione di una indennità *una tantum* qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;

e) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati e dei salariati in atto con il sistema sia dell'assicurazione sulla vita che della Cassa di previdenza.

Per effettivo servizio s'intende quello prestato nei ruoli camerali.

I periodi di servizio prestati senza soluzione di continuità, anteriormente alla immissione in ruolo, come avventiziato presso le Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

Il regolamento di esecuzione dello statuto determinerà le modalità ed i limiti per il riconoscimento dei predetti periodi di servizio. I relativi contributi previsti dall'art. 16 del presente statuto sono a totale carico delle Camere ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 dello statuto del Fondo è sostituito dai seguenti:

« La misura della pensione mensile da corrispondersi per tredici mensilità agli impiegati dopo quindici anni di effettivo servizio è pari al 50,06% di un tredicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del 2,27 per cento per ogni ulteriore anno di servizio, fino a raggiungere la misura del 100 per cento al compimento del 37º anno di servizio utile a pensione.

Nel caso di pensionamento disposto per motivi di infermità il calcolo della pensione da corrispondere verrà effettuato tenendo per base la retribuzione che sarebbe spettata all'impiegato, qualora fosse stato in servizio negli ultimi dodici mesi ».

Art. 3.

L'art. 7 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« L'indennità di anzianità o di licenziamento è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante all'impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio prestato.

L'indennità *una tantum* è corrisposta nella misura pari a un dodicesimo della retribuzione complessiva spettante allo impiegato negli ultimi dodici mesi di servizio e per ogni anno di servizio utile.

Ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per la misura dell'indennità sopradetta, vale quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 5 ».

Art. 4.

L'art. 11 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione di Giunta su proposta dello Assessore al quale è affidata la materia della previdenza sociale, di concerto con l'Assessore al quale è affidata la vigilanza sulle Camere di commercio:

a) da un rappresentante dell'Amministrazione regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da un rappresentante per ciascuna delle due Giunte camerali, designato dalla rispettiva Giunta e scelto fra i suoi membri;

c) da quattro rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;

d) dai ragionieri capi delle Camere;

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Camera.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del presidente e del vicepresidente. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti della Provincia diversa da quella del presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La Composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo ».

Art. 5.

L'art. 13 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delibèra:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo;

b) sui bilanci preventivi e consuntivi;

c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;

d) sulla costituzione delle riserve e degli accantonamenti, nonchè sull'impiego degli stessi e dei capitali disponibili;

e) sull'acquisto, l'alienazione o la permuta dei beni immobili, nonchè l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;

g) sui compensi e gettoni di presenza ai presidenti e ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

h) sulle proposte di modifica delle aliquote contributive, sentite le Giunte camerali;

i) sulle domande per la concessione delle prestazioni di pensione e di previdenza, nonchè di piccoli prestiti;

l) sulle modifiche al regolamento di esecuzione del presente statuto;

m) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento di esecuzione.

Le deliberazioni di cui ai punti *b*), *d*), *e*), *g*), *h*), *l*) diventano esecutive dopo l'approvazione della Giunta regionale ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 16 dello statuto del Fondo è sostituito dal seguente:

« Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui alla lettera *h*) dell'art. 13 sono sottoposte alla approvazione della Giunta regionale, sentite le Giunte camerali ».

Art. 7.

E' soppressa la disposizione di cui alla lettera *d*) dell'articolo 18 dello statuto del Fondo.

Art. 8.

E' aggiunto il seguente art. 18 *bis*:

« Il Fondo provvede, a favore del personale di ruolo delle Camere, alla concessione:

a) di prestiti a breve scadenza, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 10 gennaio 1952, n. 38, in quanto applicabili;

b) di prestiti quinquennali o decennali, con l'osservanza della legge 25 novembre 1957, n. 1139, in quanto applicabile e secondo le norme che saranno determinate dal regolamento di esecuzione dello statuto, al tasso di interesse legale, oltre ad una quota dello 0,50 per cento per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi.

Il Fondo farà fronte alla predetta attività con le entrate derivanti dai contributi versati per la gestione della quiescenza, di cui al punto *b*) dell'art. 16 ».

Art. 9.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, il Consiglio di amministrazione delibererà la revisione del regolamento di esecuzione e le norme integrative per la concessione di prestiti indicati nell'art. 18 *bis*, da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale ».

Norme transitorie

Art. 10.

Al personale in servizio presso le Camere all'entrata in vigore della legge che approva le modifiche e le integrazioni allo statuto, i periodi di servizio prestati, anteriormente alla immissione in ruolo, presso gli enti aventi competenza in materia di vigilanza o tutela sulle Camere, sono riconosciuti come effettivo servizio, a richiesta dell'interessato.

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1963, n. 14.

Autorizzazione di un ulteriore limite d'impegno per la concessione di contributi a sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 23 *aprile* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi in conto interessi, a sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è autorizzato, nell'esercizio 1963, l'ulteriore limite di impegno di lire 25 milioni.

Gli stanziamenti occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dal precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 25 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963 al 1972.

Alla copertura della spesa di L. 25 milioni a carico dello esercizio 1963 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 183 dello stato di previsione medesimo.

Art. 2.

Gli stanziamenti disposti con la lettera *a*) del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per gli esercizi dal 1963 al 1967 sono modificati come appresso:

Esercizio 1963	L. 305 milioni
Esercizio 1964 e 1965	» 330 milioni
Esercizio 1966	» 300 milioni
Esercizio 1967	» 270 milioni

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 aprile 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 1963, n. 31.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, concernente la « Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vice brigadiere ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 23 *aprile* 1963)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto lo statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, con la quale sono state emanate norme per l'istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vice brigadiere;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 12 febbraio 1963;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, concernente l'istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vice brigadiere, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 febbraio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1963, registro n. 4, foglio n. 378 - NOVA

Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, concernente la « Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vice brigadiere ».

Art. 1.

Il corso previsto dall'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, si articola in due sezioni con sedi rispettivamente a Trento per gli appartenenti al gruppo linguistico italiano ed a Bolzano per gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Art. 2.

La durata del corso è fissata in mesi due. Qualora ricorrano particolari circostanze l'Amministrazione regionale può ridurre la durata del corso a mesi uno.

Art. 3.

Il corso, di norma, viene indetto ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Tuttavia l'Amministrazione ha la facoltà di indirlo o meno, in relazione alla disponibilità dei posti di organico.

Possono presentare domanda di frequentare il corso, nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione regionale, le guardie scelte e le guardie forestali del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano maturato, alla data della indizione del corso, un'anzianità di almeno sei anni di servizio effettivo, ivi compreso quello prestato nel Corpo forestale dello Stato.

Per essere ammessi al corso gli aspiranti devono superare una prova scritta, su argomento di carattere forestale, giudicata da una Commissione istituita presso la Presidenza della Giunta regionale e composta dall'ispettore del personale, o da un suo delegato, dal direttore dei Servizi forestali, o da un suo delegato e da un impiegato della carriera direttiva del ruolo organico del personale tecnico delle Foreste con qualifica non inferiore ad ispettore principale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà, in base all'idoneità desumibile dallo stato di servizio ed al risultato della prova scritta l'ammissibilità o meno alla frequenza del corso.

Art. 4.

Le materie di insegnamento da impartire al predetto corso da integrarsi con esercitazioni pratiche ed itinerari didattici sono le seguenti:

geografia fisica;
topografia;
botanica forestale;
selvicoltura;
tecnologia forestale;
difesa del bosco e delle piante forestali;
dendrometria ed assestamento;
alpicoltura;
caccia e pesca;
legislazione forestale e contenzioso;
compiti amministrativi e di istituto;
contabilità;
economia montana;
nozioni sul demanio;
sistemazioni idraulico-forestali;
ordinamento regionale.

Art. 5.

Un impiegato della carriera direttiva del ruolo del personale tecnico delle foreste, di qualifica non inferiore a ispettore principale, è incaricato della direzione del corso.

Il direttore del corso è responsabile dell'ordinato funzionamento del corso stesso. In tale sua veste predispone il calendario delle lezioni in modo da assicurare il regolare svolgimento del programma di studio.

Art. 6.

Gli insegnanti del corso, saranno scelti tra gli impiegati della carriera direttiva del ruolo del personale tecnico delle foreste per tutte le lezioni di carattere tecnico, mentre per le lezioni delle materie amministrativa e contabile, gli insegnanti saranno scelti tra gli impiegati delle carriere direttive del ruolo amministrativo, rispettivamente del ruolo speciale di ragioneria.

Art. 7.

L'idoneità prevista dall'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, si intenderà conseguita da coloro che abbiano seguito con profitto il corso ed abbiano superato l'esame finale.

Detto esame consisterà in una prova scritta ed una orale vertenti sulle materie di insegnamento.

L'esame sarà sostenuto presso una Commissione composta:

1) dall'ispettore generale - Capo dei servizi forestali;

2) dai due capi degli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Trento e Bolzano;

3) da due impiegati della carriera direttiva del ruolo del personale tecnico delle foreste, di qualifica non inferiore a ispettore principale.

Le funzioni di segretario, sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto del ruolo amministrativo di qualifica non inferiore a segretario.

Sono ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato il punteggio di almeno 70/100 nella prova scritta.

Il punteggio complessivo, ai fini della graduatoria, è determinato dalla media dei voti riportati nelle due prove.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media complessiva non inferiore ai 70/100.

Art. 8.

Le Commissioni previste dagli articoli 3 e 7 del presente regolamento saranno nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e dovranno adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale.

Art. 9.

All'alloggio ed al mantenimento degli ammessi al corso provvede direttamente l'Amministrazione regionale.

Tutte le spese inerenti al corso sono a carico dell'Amministrazione regionale medesima.

Al personale che frequenta il corso non compete alcun trattamento di missione.

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1963, n. 3.

Cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 7 *maggio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Categorie di alloggi soggetti alle presenti norme

Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme:

1) gli alloggi costruiti o da costruire con il concorso od il contributo dello Stato, dalla Provincia, dalla Regione, dai

Comuni, dall'Istituto provinciale per le case popolari e dagli enti indicati nei numeri 4, 6 e 12 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, ad esclusione degli enti che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione;

2) gli alloggi costruiti o da costruire a totale carico dello Stato o della Provincia, esclusi i ricoveri provvisori;

3) ogni altro alloggio costruito o da costruire a totale carico dello Stato o della Provincia o col loro concorso o contributo per il quale le vigenti disposizioni già non prevedano l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari o lo subordinino al consenso della Provincia a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 28.

Art. 2.

Esclusione dalla cessione in proprietà

Sono esclusi dalla cessione in proprietà:

a) gli alloggi la cui cessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

b) gli alloggi che si trovino negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle Amministrazioni predette;

c) gli alloggi nelle zone classificate con la lettera « E » nel progetto di piano regolatore del comune di Bolzano come deliberato dal Consiglio comunale il 10 maggio 1950 per consentire la bonifica edilizia delle zone a norma dell'art. 14 del relativo regolamento di attuazione;

d) gli alloggi che vengono ceduti in proprietà all'Istituto provinciale per le case popolari od a Comuni in base all'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 3.

Quote di riserva delle cessioni in proprietà

Nell'attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al 30% degli alloggi di proprietà della Provincia, dei Comuni e dell'Istituto provinciale per le case popolari.

Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma o perchè risiedono nelle zone di cui alla lettera *c)* dell'art. 2 hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto.

La Giunta provinciale, sentiti gli enti proprietari, determina i criteri di ripartizione per territorio e per categoria di alloggio delle predette quote di esclusione.

Art. 4.

Soggetti del diritto alla cessione

Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalle presenti norme, a meno che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità indicate nell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4.

Sono nulle le cessioni effettuate in violazione del presente articolo.

Art. 5.

Prezzo di cessione

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento nel quale gli enti interessati deliberano la cessione, ridotto del 30% nonchè di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

Il valore venale è determinato da una Commissione provinciale nominata dalla Giunta provinciale per il periodo di carica composta dal capo ripartizione edilizia popolare quale presidente, da un esperto e dall'intendente di finanza. Devono essere sentiti un rappresentante dell'ente proprietario e un rappresentante designato dagli inquilini interessati dello stabile messo a riscatto.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Il prezzo di cessione non può essere inferiore alla somma occorrente agli enti proprietari per recuperare gli apporti di carattere patrimoniale per la realizzazione degli alloggi e per estinguere i residui debiti contratti da essi per la costruzione di ogni singolo alloggio, al netto dei contributi dello Stato.

La valutazione degli apporti di cui al comma precedente sarà effettuata, nel caso di apporti in denaro, al valore nominale e, nel caso di apporto di natura reale, mediante stima, al valore del giorno della deliberazione di cessione da parte della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della presente legge.

In carenza del capo ripartizione edilizia popolare la Commissione è presieduta dal capo ripartizione lavori pubblici.

Art. 6.

Ricorso contro la determinazione del prezzo

Contro la determinazione del prezzo è ammesso ricorso entro trenta giorni, ad una Commissione nominata dalla Giunta provinciale per il periodo di carica, così composta:

1) da un magistrato ordinario in servizio nella provincia, designato dal presidente del Tribunale, quale presidente;

2) da un ingegnere capo del ruolo speciale servizi tecnici della Provincia;

3) da un ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;

4) da un esperto scelto dalla Giunta provinciale;

5) da un ingegnere scelto in una terna designata dal Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri.

La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Il ricorso può essere proposto oltre che dall'assegnatario, dall'Amministrazione provinciale, dall'ente proprietario e da chiunque vi abbia interesse. Le parti possono essere udite personalmente dalla Commissione. Il ricorso deve essere deciso entro trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 7.

Segreterie delle Commissioni

Il servizio di segreteria delle Commissioni prevedute nei precedenti articoli 5 e 6 è disimpegnato dall'Assessorato per l'edilizia popolare.

Ai componenti le Commissioni spettano i compensi previsti nella legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6.

Art. 8.

Pagamento del prezzo

Il prezzo degli alloggi può essere pagato in unica soluzione ovvero in non oltre 20 anni, in rate mensili costanti posticipate al tasso del 5%. Coloro che hanno chiesto il sistema di pagamento rateale possono in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale ancora non corrisposta.

Nel caso di pagamento rateale la mancata corresponsione di sei mensilità consecutive fa decadere dal diritto di acquistare la proprietà. Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto. L'assegnatario decaduto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

Art. 9.

Presentazione delle domande

Gli enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Gli assegnatari degli alloggi non compresi nella quota di riserva possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento all'ente che gestisce gli alloggi e devono essere accompagnata a pena di inammissibilità, da un deposito di L. 5000 in conto delle spese contrattuali. Il deposito è incamerato dall'ente proprietario qualora l'aspirante receda dalla richiesta cessione ed è, invece, restituito a chi non potesse conseguire la cessione per carenza di titolo. Gli enti interessati, ricevuta

la richiesta di cessione, comunicano all'inquilino, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il valore venale dell'alloggio determinato dalla Commissione provinciale e quindi provvedono, entro sessanta giorni, alla stipula del contratto. Coloro che non esercitano la facoltà di riscatto conservano il godimento dell'alloggio in locazione semplice.

In caso di decesso dell'aspirante, il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l'aspirante stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dall'evento.

Art. 10.

Eliminazione di vincoli sulla proprietà

L'assegnatario, prima del contratto di acquisto della proprietà dell'alloggio, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, può chiedere all'ente proprietario di intervenire per far cessare le servitù, pesi, vincoli o molestie costituiti da altri coinquilini, riscattanti o meno, a danno dell'alloggio di cui si chiede il riscatto.

Art. 11.

Ricorso avverso le assegnazioni

Avverso il provvedimento di assegnazione è ammesso, entra trenta giorni, ricorso alla Commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

Art. 12.

Acquisto della proprietà

Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avviene quando il prezzo sia stato pagato integralmente.

Chi ha acquistato la proprietà ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio.

Art. 13.

Riscatto da parte dell'ente cedente

In caso di alienazione anche parziale da parte di chi ha acquistato la proprietà dell'alloggio a norma della presente legge, l'ente cedente o in mancanza la Provincia hanno facoltà di riscattare l'alloggio al prezzo determinato a norma dell'art. 5 con riferimento alla data della notifica. A tal fine il proprietario dell'alloggio che intende alienarlo deve darne notizia all'ente cedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'ente cedente, rispettivamente la Provincia, deve esercitare la facoltà di riscatto entro sessanta giorni, comunicando all'interessato il prezzo determinato dalla Commissione. Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione del presente comma.

Gli acquirenti, hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso dell'Assessore provinciale competente. Il consenso s'intende tacitamente accordato nel caso che entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata alcuna risposta.

Nel caso di trasferimento volontario dell'interessato si perde il diritto all'acquisto dell'alloggio. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 14.

Divieto di ottenere altri alloggi in affitto o in proprietà

Coloro i quali in applicazione delle presenti norme ottengono l'assegnazione di un alloggio non possono conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio dalle Amministrazioni o enti indicati nell'art. 1, o per il quale siano state utilizzate agevolazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o di altri enti pubblici.

La stessa esclusione è stabilita per le persone il cui coniuge non separato legalmente o altri componenti il nucleo familiare, si trovino nelle predette condizioni.

Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione dei precedenti commi.

Art. 15.

Gestione degli immobili

A decorrere dal mese successivo alla data del trasferimento della proprietà dell'alloggio di uno stabile, l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile.

Fino al trasferimento della proprietà e salvo quanto disposto dalla presente legge si applicano le norme sull'inquilinato vigenti presso gli enti cedenti, fermo restando quanto dovuto a norma dell'art. 21, terzo comma, del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica esclusi il frutto del capitale investito, il deperimento e le perdite per sfitti eventuali compresa la spesa di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 16.

Locali adibiti, in edifici destinati ad alloggi, ad uso diverso dall'abitazione

Ove in edifici destinati ad alloggi esistano locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione, questi possono essere ceduti in proprietà al valore venale accertato dalla Commissione di cui all'art. 6 con preferenza per l'attuale assegnatario.

Art. 17.

Riparto e cancellazione delle ipoteche

Gli enti in previsione della vendita da effettuare dei vari alloggi, possono chiedere ed ottenere dall'istituto mutuante il piano di ripartizione del debito riferentesi agli alloggi medesimi.

Estinta la quota del debito gravante su un alloggio, l'istituto mutuante, anche se non risultasse estinta la quota di debito corrispondente al contributo statale, provvederà alla riduzione dell'ipoteca gravante sullo stabile del quale fa parte l'alloggio medesimo, sia riducendo la somma per cui era stata presa l'iscrizione dell'ammontare della quota di debito pagata sia restringendo l'ipoteca stessa agli alloggi dello stabile per i quali il debito continua a sussistere.

In deroga all'art. 12 del testo unico sulle leggi del credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a tenere in circolazione, anche senza l'assistenza dell'iscrizione ipotecaria, le cartelle emesse per la parte del debito da estinguere con il contributo statale in quanto garantito dal contributo stesso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili agli alloggi assegnati, con patto di futura vendita e di riscatto, da tutti gli enti e società indicati nell'art. 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Art. 18.

Utilizzazione delle somme ricavate dalle cessioni

A norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi e dei locali costruiti a totale carico dello Stato comprese quelle derivanti dalla vendita degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, sono versate in apposito capitolo del bilancio della entrata per essere assegnate al Ministero dei lavori pubblici e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso il rispettivo tesoriere, per essere destinate:

a) alla estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici;

b) alla estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati;

c) alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già proprietari degli alloggi alienati.

La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera *c*) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dalla Giunta provinciale.

Art. 19.

Cooperative a proprietà indivisa

Le cooperative già costituite ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e che abbiano usufruito del contributo dello Stato per la costruzione di alloggi possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'assegnatario di alloggi di cooperativa a proprietà indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi dell'Istituto provinciale per le case popolari.

Alle cooperative a proprietà indivisa che si trasformano in cooperative a proprietà individuale, avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo si applicano, se del caso, le disposizioni dell'art. 139 del testo unico suddetto.

Il contratto di mutuo edilizio individuale deve essere stipulato entro il termine massimo di tre anni dalla data del nulla osta rilasciato dal Presidente della Giunta provinciale a favore degli assegnatari di dette cooperative ovvero a favore dei loro eredi, semprechè al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme l'alloggio risulti in possesso di qualcuno degli eredi. A tal fine i requisiti di cui agli articoli 31 e 95, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, devono essere riferiti alla persona dell'originario assegnatario ed al momento dell'attribuzione degli alloggi.

Art. 20.

Cessione degli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640

A norma dell'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonchè gli alloggi costruiti dalla U.N.R.R.A.-Casas, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.

Il prezzo di cessione è pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21.

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge si prescinde dal limite di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, nei confronti dei lavoratori dipendenti il cui reddito al tempo in cui fu assegnato l'alloggio non superava il limite medesimo.

Art. 22.

Gli articoli 34, 35, 36 e 114 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, continuano ad avére vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le presenti norme.

Rimane salva l'applicazione delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 23.

Per il funzionamento delle Commissioni previste nella presente legge si applica la legge 12 luglio 1957, n. 6.

Al relativo onere si farà fronte mediante lo stanziamento previsto all'art. 4 del bilancio di previsione 1963 e corrispondenti articoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 20 aprile 1963

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1963, n. 4.

Integrazione al trattamento di riposo a favore dei dipendenti provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 20 del 14 maggio 1963*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano collocati a riposo a sensi della lettera *b*) dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, ovvero che cessino dal servizio per constatata infermità fisica e che abbiano almeno 10 anni di servizio utile senza aver maturato diritto alla pensione della Cassa previdenza, viene concessa, a carico del bilancio della Provincia, una pensione pari al 40% della ultima retribuzione pensionabile, semprechè il dipendente preferisca tale trattamento alla indennità *una tantum* spettantegli dalla predetta Cassa. In tal caso l'indennità *una tantum* viene incamerata dall'Amministrazione.

L'ammontare di eventuali trattamenti di pensione, assegni vitalizi o di vecchiaia corrisposti da altri Istituti, Casse od Enti di Previdenza, andrà a decurtazione del trattamento previsto dal precedente comma.

Art. 2.

Ai dipendenti provinciali collocati a riposo a sensi della lettera *c*) dell'art. 119 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, ovvero che cessino dal servizio per comprovata infermità fisica con diritto a pensione da parte della Cassa di previdenza o da altri istituti di previdenza, viene concessa una integrazione alla pensione tale da assicurare complessivamente un trattamento di riposo pari al 40% dell'ultima retribuzione pensionabile.

Non si fa luogo alla integrazione qualora la pensione od altri assegni vitalizi o di vecchiaia liquidati dalla Cassa di previdenza o da altri Istituti di previdenza siano maggiori al 40% dell'ultima retribuzione pensionabile.

Art. 3.

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio o pensionato, viene corrisposto alla vedova ed agli altri aventi diritto, il 60% del trattamento di riposo indicato ai precedenti articoli 1 e 2, aumentato del 10% per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 90%.

L'assegno alla vedova ed agli altri aventi diritto permane fino a quando sussistono le condizioni di riversibilità della pensione prevista dalle leggi in vigore.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, calcolata in L. 4.000.000 annue, sarà stanziata all'art. 45 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1963, ed ai corrispondenti articoli dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 5.

L'integrazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 segue le variazioni della retribuzione pensionabile che a carattere generale dovessero essere adottate dalla Amministrazione provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 29 aprile 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 9 maggio 1963, n. 7.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* « Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *del* 14 *maggio* 1963)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963, giusta l'annesso stato di previsione dell'Entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie ed articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento capitali » e « Contabilità speciali » per lo esercizio finanziario dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963, giusta l'annesso stato di previsione della Spesa (Tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963 e cioè:

Entrate

Entrate effettive	L. 8.224.218.000
Movimento di capitali	» 2.571.129.000
Contabilità speciali	» 354.200.000
Totale generale	L. 11.149.547.000

Spese

Spese effettive	L. 10.334.275.000
Movimento di capitali	» 461.072.000
Contabilità speciali	» 354.200.000
Totale generale	L. 11.149.547.000

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 maggio 1963

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1963

ASSESSORATO FINANZE E PATRIMONIO	Somme risultanti	Ordinario	Straordinario
Entrate effettive	8.224.218.000	6.374.581.000	1.849.637.000
Movimento di capitali	2.571.129.000		
Contabilità speciali	354.200.000		
TOTALE ENTRATA	11.149.547.000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1963

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Spese ordinarie	Spese straordinarie
I - Assessorato Finanze e Patrimonio	2.087.414.000	1.622.714.000	464.700.000
II - Assessorato Attività Sociali e Sanità	1.986.977.000	1.980.977.000	6.000.000
III - Assessorato Lavori Pubblici	4.166.521.000	558.921.000	3.607.600.000
IV - Assessorato Pubblica Istruzione e Artigianato	1 820.638.000	1.815.638.000	5.000.000
V - Assessorato Agricoltura, Commercio e Turismo	272.725.000	168.725.000	104.000.000
Spese effettive	10.334.275.000	6.146.975.000	4.187.300.000
Movimento di capitali	461.072.000		
Contabilità speciali	354.200.000		
TOTALE USCITE	11.149.547.000		

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1963, n. 10.
Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 21 maggio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il sorgere di nuove iniziative industriali e lo sviluppo di quelle esistenti, è autorizzata la concessione, a favore delle piccole e medie imprese industriali che esercitano la propria attività nella regione, di un concorso annuo costante posticipato fino al 2,80 per cento, per un periodo massimo di anni dieci, commisurato all'importo originario dei finanziamenti che le imprese interessate otterranno dagli istituti di credito di cui al successivo articolo 4.

Su detti finanziamenti il contributo regionale può essere elevato fino al 3,40 per cento, qualora i medesimi vengano praticati a favore di piccole e medie imprese industriali, aventi stabilimenti nei Comuni della regione, nei quali, per la loro ubicazione o per le loro particolari condizioni economiche e sociali, si manifesti una maggiore esigenza di nuovi posti di lavoro.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e in conformità al parere formulato dalla Giunta provinciale competente per territorio, formerà con proprio decreto, l'elenco dei Comuni di cui al comma precedente.

Art. 2.

Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, a sensi dell'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 3.

Ai fini della concessione del concorso di cui al precedente art. 1 sono preferite le iniziative riferite a nuovi insediamenti industriali in regione, considerando pure gli ampliamenti degli stabilimenti esistenti, l'acquisto di nuovi macchinari, il potenziamento degli impianti e l'ammodernamento tecnologico degli stessi.

E' invece escluso qualsiasi concorso per l'approvvigionamento di materie prime e per operazioni destinate ad aumentare il capitale di esercizio.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a stipulare con l'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige e con altri Istituti di credito apposite convenzioni per fissare le modalità da osservarsi nella concessione di finanziamenti che potranno fruire del contributo regionale, nella liquidazione del concorso stesso, nello accertamento della regolare esecuzione del piano di impiego relativo al finanziamento ed ogni altro particolare ad esso attinente.

Art. 5.

Le domande di concorso devono essere presentate all'Amministrazione regionale in carta da bollo legale, corredate dalla documentazione che verrà determinata nelle convenzioni previste all'articolo precedente.

Art. 6.

La concessione del concorso è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'industria, in conformità al parere formulato dalla Giunta provinciale competente per territorio.

Tale parere è considerato favorevole qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di finanziamento.

Il concorso viene corrisposto direttamente all'Istituto mutuante.

Il collaudo delle opere e l'accertamento degli acquisti effettuati, per i finanziamenti rispettivamente accordati dall'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige, tramite i propri organi tecnici, hanno efficacia, ai fini della liquidazione del concorso concesso, anche per l'Amministrazione regionale.

Art. 7.

Per la concessione del concorso di cui all'art. 1 è autorizzato nell'esercizio finanziario 1963 il limite di impegno di L. 215 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 215 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963 al 1972.

Alla copertura dell'onere di L. 215 milioni a carico dello esercizio finanziario 1963 si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. 54 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti autorizzati con la presente legge non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 marzo 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1963, n. 15.
Norme per l'esecuzione di opere pubbliche nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 21 maggio* 1963).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le opere pubbliche di competenza della Regione, o nelle quali la Regione si associ con partecipazioni finanziarie, oppure le opere da eseguirsi in entrambe le province, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche.

Sempre agli effetti dell'art. 56 e seguenti della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, le altre opere pubbliche non di competenza dello Stato o non rientranti nel comma precedente, anche se eseguite mediante concessioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, competente per territorio, previa deliberazione della rispettiva Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche.

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro l'atto di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, emesso dal Presidente della Giunta

provinciale a sensi del comma precedente, è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale che decide con decreto del suo Presidente. Nel ricorso può essere chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale nel termine perentorio di trenta giorni, può, con atto motivato, sospendere l'esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 maggio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1963, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 21 maggio 1963*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 56 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente periodo:

« Si procede con le stesse norme nel caso di lavori dichiarati urgenti ed indifferibili ».

Art. 2.

All'art. 60 della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Le opere relative alle autorizzazioni delle linee di distribuzione di energia possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'art. 56 della presente legge: per le linee di cui al primo comma, lettera *a*), del presente articolo, per delega della Regione, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico provinciale per le opere pubbliche; per le linee di cui al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito il Comitato tecnico regionale per le opere pubbliche ».

Art. 3.

Fino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, contro gli atti emessi dagli enti delegati a sensi dei precedenti articoli, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, da parte di chi vi ha interesse, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'atto, alla Giunta regionale, che decide in via definitiva con decreto del Presidente. Nel ricorso può essera chiesta la sospensione dell'atto contro il quale è prodotto il ricorso; il Presidente della Giunta regionale, nel termine perentorio di trenta giorni, con atto motivato, può sospendere la esecuzione dell'atto stesso.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 14 maggio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 1963, n. 54.

Modificazione dell'art. 3 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 dell'11 giugno 1963*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1963, n. 31, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1963, registro n. 4, foglio n. 378, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, concernente la « Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie forestali al grado di vice brigadiere »;

Ritenuto di dover modificare il terzo comma dell'art. 3 del sopra richiamato regolamento nel senso di prevedere l'ammissione alla frequenza del corso anche le guardie forestali che abbiano maturata, alla data dell'indizione del corso medesimo, un'anzianità minima di anni 3 e ciò per mettere le norme regolamentari regionali sullo stesso piano di quelle statali vigenti in materia (art. 77 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 678 del 26 aprile 1963;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, concernente la « Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vice brigadiere » approvato con decreto presidenziale 14 febbraio 1963, n. 31, citato nelle premesse è così modificato: « Possono presentare domanda di frequentare il corso, nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione regionale, le guardie scelte e le guardie forestali del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali della Regione Trentino-Alto Adige che abbiano maturato, alla data dell'indizione del corso, un'anzianità di almeno tre anni di servizio effettivo, ivi compreso quello prestato nel Corpo Forestale dello Stato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 26 aprile 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1963
Registro n. 8, *foglio n.* 36. — MONACO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 1963, n. 56.

Integrazione dell'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 dell'11 giugno 1963*).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con la quale sono state dettate norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1959, n. 4, foglio n. 366;

Vista la legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 sopra richiamata ed in particolare l'art. 8;

Visto l'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1962, registro n. 6, foglio n. 201;

Ravvisata l'opportunità di integrare il citato art. 1, prevedendo la possibilità che le prove scritte dei concorsi pubblici per esami per la immissione in carriera possano essere espletate contemporaneamente in più sedi, e ciò in relazione al numero dei candidati a ciascun concorso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 868 del 29 maggio 1963;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1962, n. 107, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1962, registro n. 6, foglio n. 201, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Qualora l'Amministrazione, in relazione al numero dei concorrenti, ne ravvisi l'opportunità, le prove scritte potranno essere effettuate in più sedi delle Provincie di Trento e Bolzano, fermo restando che le prove stesse dovranno essere effettuate simultaneamente ».

Il presente decreto sarà publicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 3 giugno 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1963
Registro n. 8, *foglio n.* 59. — MONACO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 1963, n. 57.

Modifiche agli articoli 15, 16, 17, 83 e 84 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, concernente « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 24 *dell'*11 *giugno* 1963).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

Vista la legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con la quale sono state dettate norme sullo stato giuridico, trattamento economico ed ordinamento delle carriere del personale della Regione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54;

Considerato che a tutt'oggi in alcuni ruoli regionali non vi sono funzionari rivestenti le qualifiche richieste per la partecipazione, quali componenti, delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'ingresso in carriera dei concorsi interni per la progressione nelle carriere del personale regionale;

Ravvisata l'opportunità pertanto che analogamente a quanto previsto per le Commissioni giudicatrici dei concorsi per le carriere direttive la scelta dei commissari per i concorsi per le carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria possa avvenire anche tra il personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 733 del 30 aprile 1963;

Decreta:

Articolo unico

I primi commi degli articoli 15, 16, 17, 83 e 84 del regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 1959, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 15.

Commissioni esaminatrici per l'ammissione alle carriere di concetto

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di concetto sono composte di cinque membri di cui un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di 2° grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame, un magistrato, tre scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione regionale o dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ».

Art. 16.

Commissioni esaminatrici per l'ammissione alle carriere esecutive

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere esecutive sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione regionale o dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ».

Art. 17.

Commissioni per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario

« Le Commissioni dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario sono composte da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive o di concetto dell'Amministrazione regionale o dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o a segretario principale o equiparate ».

Art. 83.

Commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per le carriere di concetto.

« Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per le carriere di concetto sono composte di cinque membri, uno dei quali professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di 2° grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame, quattro scelti tra gli impiegati dell'Amministrazione regionale o dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ».

Art. 84.

Commissione per gli esami di primo archivista

« Le Commissioni per gli esami a primo archivista e qualifiche corrispondenti sono composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri uno dei quali professore di ruolo degli istituti medi di istruzione, nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale o dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ».

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 16 maggio 1963

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1963
Registro n. 8, *foglio n.* 68. — NOYA.

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 10 giugno 1963, n. 1392.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicato nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 25 *del* 18 *giugno* 1963).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 97 presentato il 15 novembre 1962 dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale, concernente gli stati di previsione della entrata e della spesa di quella Regione per l'esercizio finanziario 1963, con l'appendice relativa ai bilanci della Cassa regionale Antincendi e dei Corpi permanenti dei Vigili del fuoco di Trento e Bolzano per l'esercizio medesimo;

Vista la relazione del 21 marzo 1963, con la quale la Commissione legislativa delle finanze e del patrimonio presso il Consiglio regionale ha proposto emendamenti al disegno di legge n. 97, nonchè variazioni agli stati di previsione ed ai bilanci suddetti;

Visti i verbali delle sedute nelle quali il Consiglio regionale ha proceduto all'esame degli atti suindicati nonchè le modificazioni apportate in sede di votazione;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuta l'opportunità di approvare detti stati di previsione così come risultano a seguito delle modificazioni apportate dal Consiglio regionale;

Decreta:

Sono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1963, e gli altri atti ai medesimi allegati, con le disposizioni e le modificazioni che ad essi si riferiscono, quali risultano dai documenti uniti al presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1963

Il Ministro: TAVIANI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1963

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal 1° comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963, la spesa di L. 140 milioni che si inscrive al capitolo n. 19 dell'annesso stato di previsione della spesa, di cui L. 70.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 70.000.000 a favore della provincia di Bolzano, salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie.

Art. 3.

La spesa a carico della Regione, a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, è fissata, per l'esercizio finanziario 1963, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, in lire 305.000.000, che si inscrive al capitolo n. 51 della parte passiva del bilancio.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, è autorizzata per l'esercizio 1963 la complessiva spesa di L. 303.000.000 che si inscrive nell'annesso stato di previsione della spesa giusta la seguente ripartizione:

Capitolo n. 62 lire 201.000.000 di cui L. 93.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 108.000.000 a favore della provincia di Bolzano;

Capitolo n. 63 lire 8.000.000 di cui L. 4.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 4.000.000 a favore della provincia di Bolzano;

Capitolo n. 64 lire 94.000.000 di cui L. 47.000.000 a favore della provincia di Trento e L. 47.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Art. 5.

A sensi della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1963, la spesa di L. 15.500.000 così ripartita: L. 1.500.000 per le spese di revisione straordinaria delle cooperative (capitolo n. 65) e L. 14.000.000 per la concessione di contributi per la revisione obbligatoria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative (capitolo n. 66).

Art. 6.

Per la concessione di contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963, a sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15, la spesa di L. 22 milioni, che si inscrive al capitolo n. 82 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 7.

Per la concessione di contributi straordinari ai Corpi volontari dei vigili del fuoco è autorizzata per l'anno finanziario 1963, a sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n 2, la spesa di L. 55.000.000, che si inscrive al capitolo n. 98-*bis* dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 8.

Per le finalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1960, n. 11, è autorizzata per l'esercizio 1963 la spesa di lire 3.000.000 che si inscrive al capitolo n. 100 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 9.

Per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, nonchè ad affittuari diretti coltivatori e a loro associazioni per l'acquisto di macchine e attrezzi utili all'agricoltura, è autorizzata, a sensi della legge regionale 10 novembre 1950, n. 21, per l'anno 1963, la spesa di L. 30 milioni che si inscrive al capitolo n. 104 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1959, n. 1, è autorizzata, per l'anno 1963, la spesa di L. 20 milioni, che si inscrive al capitolo n. 108 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 11.

Per le finalità previste dalla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4, è autorizzata nell'esercizio 1963 la spesa di lire 100 milioni, che si inscrive al capitolo n. 136 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 12.

A sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, concernente la concessione di contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni « pro loco », è autorizzata per l'esercizio finanziario 1963, la spesa di L. 110 milioni, che si inscrive al capitolo n. 152 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Per le finalità previste dalle leggi regionali 14 agosto 1956 n. 9 e 18 gennaio 1962, n. 5, concernenti provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1963 la spesa di L. 38 milioni, che si inscrive al capitolo n. 153 della parte passiva del bilancio.

Art. 14.

Per il conseguimento dei fini previsti dall'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 2, concernente la concessione di una sovvenzione per l'istituzione ed il funzionamento in Regione di una scuola per maestri di sci, è autorizzata, per l'anno finanziario 1963, la spesa di L. 3.500.000 che si inscrive al capitolo n. 154 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 e successive modificazioni, concernente la costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione, è autorizzata per l'esercizio 1963 la spesa di L. 10.000.000 che si inscrive al capitolo n. 155 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 16.

Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge 30 aprile 1952, n. 18, concernente le spese per attività di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica, è autorizzata, per lo esercizio 1963, la spesa di L. 60 milioni, che si inscrive al capitolo n. 157 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 17.

Per le finalità previste dalla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1963 la spesa di L. 60.000.000, che si inscrive al capitolo n. 164 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 18.

Per la fornitura ai Comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum popolari, a sensi dell'art. 33 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1963, la spesa di L. 200.000, che si inscrive al capitolo n. 172 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 19.

Per le finalità previste dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio 1963, la spesa di L. 1.500.000 che si inscrive al capitolo n. 173 della parte passiva del bilancio.

Art. 20.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni è autorizzata, per l'anno finanziario 1963, a sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, la spesa di L. 140 milioni, di cui lire 75 milioni a favore dei Comuni della provincia di Trento e L. 65 milioni a favore dei Comuni della provincia di Bolzano (capitolo n. 174).

Art. 21.

Per la concessione di contributi ai Consorzi provinciali per la lotta contro i tumori è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963, a sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1959, n. 13, la spesa di L. 10 milioni che si inscrive al capitolo n. 188 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 22.

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 settembre 1958, n. 21, concernente la concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, è autorizzata, per l'anno finanziario 1963, la spesa di L. 50 milioni, che si inscrive al capitolo n. 189 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 23.

Per la concessione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963, a sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 agosto 1959, n. 14, la spesa di L. 20 milioni che si inscrive al capitolo n. 190 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 24.

A sensi dell'art. 3 della legge regionale 17 settembre 1959, n. 18, concernente la concessione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, in relazione alle esenzioni disposte con l'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è autorizzata per l'anno 1963 la spesa di lire 110 milioni, che si inscrive al capitolo n. 191 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 25.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 luglio 1962, n. 12, è autorizzata nell'esercizio 1963, la spesa di lire 250 milioni che si inscrive al capitolo n. 194 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 26.

A sensi dell'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14, concernente norme di integrazione alle provvidenze statali per ciechi civili è autorizzata per l'esercizio 1963 la spesa di L. 45.500.000 di cui L. 32 milioni a favore della provincia di Trento e L. 13.500.000 a favore della provincia di Bolzano (capitolo n. 195).

Art. 27.

Per la concessione di contributi alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a sensi della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 22, è autorizzata per l'esercizio 1963 la spesa di L. 60 milioni che si inscrive al capitolo n. 196 dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 28.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963 in conformità all'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 29.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 137, 138, 139, 151, 208, 210 e 212 dell'esercizio finanziario 1963 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli di entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 30.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1963 il limite di impegno di L. 10.000.000.

Art. 31.

Sono autorizzati nell'esercizio finanziario 1963 il limite di impegno di lire 20 milioni per la concessione del concorso sui mutui e prestiti previsti dalla lettera *a)* 1° comma dell'art. 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e il limite d'impegno di L. 12 milioni per la concessione del concorso previsto dalla lettera *b)* 1° comma dello stesso articolo.

Art. 32.

Per la concessione del concorso sui mutui di cui all'articolo 27, 2° comma della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio 1963 il limite di impegno di L. 10.000.000.

Art. 33.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 22 e 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 34.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

Il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme, è emanato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze sentita la Giunta medesima.

Art. 35.

I residui risultanti al 1° gennaio 1963 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1963, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 36.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1963, il Presidente della Giunta regionale provvederà con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 76, 107, 147, 152, 153, 160 e 161, inscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 37.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1963, allegato al bilancio della Regione.

Art. 38.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963.

RIEPILOGO

Entrate e Spese effettive

Entrata	L.	13.156.500.000
Spesa	»	12.749.238.215
Avanzo effettivo . . .	L.	407.261.785

Movimento di capitali

Entrata	L.	671.500.000
Spesa	»	1.078.761.785
Disavanzo . . .	L.	407.261.785

Riassunto generale

Entrata	L.	13.828.000.000
Spesa	»	13.828.000.000
	L.	—

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1963

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE (col. 5 + 6)
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (col. 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	
	1	2	3			6	7
SPESA							
Finanze e patrimonio	4.577.194.652	501.643.563	805.261.785	1.306.905.348	5.078.838.215	805.261.785	5.884.100.000
Agricoltura e cooperazione . . .	388.000.000	2.235.000.000	—	2.235.000.000	2.623.000.000	—	2.623.000.000
Economia montana e foreste	209.000.000	1.527.000.000	15.000.000	1.542.000.000	1.736.000.000	15.000.000	1.751.000.000
Commercio e credito	—	38.000.000	—	83.000.000	83.000.000	—	83.000.000
Industria e turismo	2.000.000	852.000.000	248.500.000	1.100.500.000	854.000.000	248.500.000	1.102.500.000
Lavori pubblici e trasporti	4.000.000	731.000.000	—	731.000.000	735.000.000	—	735.000.000
Enti locali	119.700.000	228.700.000	10.000.000	238.700.000	348.400.000	10.000.000	358.400.000
Previdenza sociale e sanità	38.000.000	1.253.000.000	—	1.253.000.000	1.291.000.000	—	1.291.000.000
TOTALE . . .	5.337.894.652	7.411.343.563	1.078.761.785	8.490.105.348	12.749.238.215	1.078.761.785	13.828.000.000
ENTRATA	10.412.707.600	2.743.792.400	671.500.000	3.415.292.400	13.156.500.000	671.500.000	13.828.000.000
Differenze	+ 5.074.812.948	— 4.667.551.163	— 407.261.785	— 5.074.812.948	+ 407.261.785	— 407.261.785	—

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151480) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.